

Comune di



SAN FELICE DEL BENACO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 31/01/2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 27/7/2017*

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento —	pagina 3
Articolo 2 Istituzione dell'imposta —	pagina 3
Articolo 3 Presupposto dell'imposta —	pagina 3
Articolo 4 Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari —	pagina 3
Articolo 5 Esenzioni —	pagina 3
Articolo 6 Misura dell'imposta —	pagina 4
Articolo 7 Obblighi di dichiarazione —	pagina 4
Articolo 8 Versamenti —	pagina 5
Articolo 9 Disposizioni in tema di accertamento —	pagina 5
Articolo 10 Sanzioni —	pagina 5
Articolo 11 Riscossione coattiva —	pagina 6
Articolo 12 Rimborsi —	pagina 6
Articolo 13 Pubblicazione —	pagina 6
Articolo 14 Finalità dell'imposta —	pagina 6
Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali —	pagina 7

Articolo 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Felice del Benaco.
3. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo massimo che va dal 1° aprile al 31 ottobre. La Giunta, con propria deliberazione da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, può modificare tale periodo, purché all'interno dei limiti temporali 1° aprile — 31 ottobre.
4. Per il primo anno di applicazione la Giunta adotta la deliberazione di cui al punto 3 entro trenta giorni dall'approvazione del Regolamento.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla legge regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di San Felice del Benaco.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i non residenti nel Comune di San Felice del Benaco che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 3.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno compreso;

- b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di San Felice del Benaco;
 - c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di San Felice del Benaco, per un massimo di due persone per paziente;
 - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
 - e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - i) il personale dipendente della gestione, ospitato nella struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente. Il gestore della struttura avrà cura di acquisire e conservare la documentazione attestante le esenzioni di cui al presente articolo nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni normative in materia.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive (come da allegato A) individuate nell'art. 3 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del prezzo.
2. Le misure dell'imposta possono essere modificate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. L'imposta è applicata per ogni singolo soggetto passivo nella misura massima di ventuno giorni consecutivi per ciascun anno solare.

Articolo 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Felice del Benaco sono tenuti ad informare in più lingue, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara all'ufficio Tributi del Comune di San Felice del Benaco, contestualmente alla dichiarazione alla Provincia (all'inizio di ogni mese), il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione è **presentata mediante il portale per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dall'Ente per le strutture, e solo nel caso in cui tale portale non sia operativo, può essere presentata la dichiarazione cartacea consegnata all'ufficio protocollo oppure trasmessa per posta, fax o**

casella di posta elettronica certificata (comma modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 27.7.2017).

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di San Felice del Benaco.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7 comma 2 in uno dei modi seguenti:

- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di San Felice del Benaco;
- b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di San Felice del Benaco.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune di San Felice del Benaco effettua il controllo della puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis dei D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione deve essere comunicata con le dichiarazioni di cui all'art. 7; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell'Area economico-finanziaria.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta deve essere finalizzato ad interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Allo scopo di monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, saranno attivate forme di consultazione delle categorie interessate.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data di approvazione dello stesso.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, e il Regolamento di contabilità del Comune di San Felice del Benaco.

Allegato A

**al Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno
nel Comune di San Felice del Benaco**

DETERMINAZIONE MISURA IMPOSTA SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Cinque stelle	
Quattro stelle	
Tre stelle	
Due stelle	
Una stella	

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	
Strutture ricettive residence	
Unità abitative ammobiliate a uso turistico	
Attività ricettive a conduzione familiare — Bed & breakfast	
Esercizi di affittacamere	
Case religiose di ospitalità	
Foresterie per turisti	
Case per ferie	
Altre strutture ricettive extra-alberghiere (es. attività ricettive in residence rurali, ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi, residenze d'epoca extra-alberghiere, ecc.)	

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Villaggi turistici e campeggi a una stella	
Villaggi turistici e campeggi a due stelle	
Villaggi turistici e campeggi a tre stelle	
Villaggi turistici e campeggi a quattro stelle	

ATTIVITA' AGRITURISTICHE	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Attività agrituristiche	